

STATUTO FIAGOP 2019



**"FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI GENITORI E GUARITI
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA ETS" (in breve "FIAGOP ETS").**

ART. 1 - Denominazione e definizione	Pag 2
ART. 2 - Finalità e attività	Pag 2
ART. 3 - Sede legale	Pag 3
ART. 4 - Mezzi finanziari	Pag 3
ART. 5 - Esercizio finanziario	Pag 3
ART. 6 - Composizione	Pag 3
ART. 7 - Enti aderenti	Pag 3
ART. 8 - Organi sociali	Pag 5
ART. 9 - L' Assemblea Generale	Pag 5
ART. 10 - Consiglio Direttivo	Pag 7
ART. 11 - Presidente	Pag 9
ART. 12 - Vice Presidente	Pag 10
ART. 13 - Il Segretario e il Tesoriere	Pag 10
ART. 14 - Collegio Revisori dei conti e Organo di Controllo	Pag 10
ART. 15 - Collegio dei Probiviri	Pag 12
ART. 16 - Rinnovo delle cariche sociali	Pag 13
ART. 17 - Libri sociali e loro accessibilità	Pag 13
ART. 18 - Quota sociale	Pag 13
ART. 19 - Gratuità delle cariche e delle funzioni sociali	Pag 13
ART. 20 - Avanzi di gestione	Pag 13
ART. 21 - Scioglimento	Pag 14
ART. 22 - Norme di rinvio	Pag 14
ART. 23 - Norma transitoria	Pag 14

CAPITOLO I: denominazione, finalità, sede, mezzi finanziari

ART. 1 -Denominazione e definizione

1.1 L'Ente si denomina "FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI GENITORI E GUARITI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA ETS" (in breve "FIAGOP ETS").

1.2 L'Ente come definito al punto precedente, che ha durata illimitata, è federazione di Enti che operano a favore di bambini e adolescenti malati oncologici o guariti e delle loro famiglie, rappresentando i loro interessi ed erogando servizi all'interno o all'esterno dei Centri di Cura.

1.3 La Federazione opera senza scopo di lucro esclusivamente a favore degli enti aderenti e direttamente dei bambini e adolescenti malati oncologici o guariti e loro familiari, e a sostegno della ricerca scientifica in ambito ematologico pediatrico.

1.4 La Federazione rappresenta gli enti che ad essa aderiscono ed opera secondo il principio della "sussidiarietà", intervenendo cioè soltanto quando lo sforzo combinato di tutti gli enti sia più efficace delle azioni dei singoli enti a raggiungere un determinato scopo.

ART. 2 Finalità e attività

La Federazione esercita in via principale le attività di interesse generale di seguito indicate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- con riferimento al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 art. 5 comma 1, e precisamente alla lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale:

a) rappresenta le istanze degli Enti Aderenti, dei pazienti oncologici di età pediatrica e dei guariti da patologie oncologiche pediatriche presso Istituzioni, Organizzazioni ed Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

b) rappresenta problemi di interesse comune dei pazienti oncologici di età pediatrica allo Stato, alle Regioni o ad Enti pubblici in genere, promuovendo l'emanazione di provvedimenti a livello statale, regionale o internazionale utili alla cura ed il sostegno psico-socio-economico dei bambini e degli adolescenti malati oncologici e dei loro familiari e sollecitando gli Enti preposti a mettere in atto interventi finalizzati alla cura, assistenza, riabilitazione, sostegno e reinserimento sociale degli stessi;

c) favorisce la comunicazione e promuovere lo scambio di esperienze fra gli enti aderenti e i loro associati per individuare gli strumenti adatti ad una migliore assistenza ai bambini ed alle loro famiglie;

d) promuove l'elaborazione di informazioni utili per una migliore comprensione delle patologie oncologiche in età pediatrica e delle loro conseguenze psicosociali e facilita la diffusione delle informazioni stesse predisponendo idonei strumenti;

e) promuove campagne di informazione relative alle patologie oncoematologiche pediatriche;

f) sviluppa e favorisce i contatti con analoghi enti ed organizzazioni italiani ed esteri allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;

g) predispone servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione di volontari;

h) stipula accordi con Istituzioni ed Enti pubblici e privati per la gestione di iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

- Con riferimento al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 art. 5 comma 1, e precisamente alla lettera h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale:

l) promuove e sostiene la ricerca in ambito ematologico pediatrico.

- Con riferimento al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 art. 5 comma 1, e precisamente alla

lettera u) - beneficenza: sostiene, anche economicamente, iniziative e progetti promossi dai singoli enti aderenti.

La Federazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, nelle condizioni e nei limiti previsti dall'art 6 del Codice del Terzo settore, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

La Federazione può anche esercitare, ai sensi dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e col pubblico.

La Federazione si avvale, per il perseguimento dei propri fini, delle attività di volontariato delle persone associate agli enti federati.

La Federazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed in base alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e secondo le norme vigenti e regolanti la materia, ivi comprese le norme che regolano gli obblighi assicurativi.

La Federazione può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni consultive nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 -Sede legale

La Federazione ha sede legale in Roma.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

ART. 4 -Mezzi finanziari

La Federazione trae i mezzi finanziari per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività tramite:

- a) quote sociali annue versate dagli enti aderenti;
- b) contributi di Enti Pubblici a livello nazionale e internazionale
- c) contributi di privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate da iniziative di autofinanziamento a livello nazionale mediante cessione di beni o di servizi, purché marginali;
- f) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciali.

I fondi pervenuti sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 -Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

CAPITOLO II: Enti aderenti, diritti e doveri, acquisizione e perdita della condizione di Ente Aderente.

ART. 6 -Composizione

Sono componenti della Federazione, secondo quanto specificato nei successivi articoli, gli enti aderenti.

ART. 7 - Enti aderenti

7.1 Definizione

Possono fare richiesta di aderire alla Federazione tutti gli Enti, in qualunque forma essi siano costituiti - con esclusione delle imprese sociali, delle cooperative sociali e delle società di mutuo soccorso - che operano nel campo dell'oncoematologia pediatrica con la finalità di aumentare le opportunità di cura e migliorare la qualità di vita di bambini, adolescenti e giovani adulti malati di patologie ematologichepediatriche oppure guariti dalle stesse, e delle loro famiglie. Sino all'istituzione del RUNTS, tali Enti dovranno avere la qualifica di ONLUS. A partire

dall'istituzione del RUNTS, gli Enti come sopra indicati dovranno essere qualificati come ETS e iscritti al RUNTS.

Per essere ammessi, è necessario che gli Enti abbiano concluso almeno un anno di gestione approvandone il relativo bilancio, e che prevedano nei loro statuti la presenza anche di soci genitori di bambini che abbiano od abbiano avuto patologie ematologiche e/o di guariti da patologie ematologiche pediatriche.

È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Pertanto, l'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

7.2 Diritti

Gli Enti aderenti hanno i seguenti diritti, uguali per tutti.

- a) partecipare alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale con diritto di voto. Ogni Ente aderente ha il diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della Federazione.
- b) sottoporre al Consiglio Direttivo della Federazione idee e progetti considerati utili per le finalità della Federazione;
- c) presentare propri Soci a candidati per la copertura delle cariche sociali della Federazione;
- d) conoscere le attività della Federazione ed esaminare la sua documentazione;
- e) possedere una copia del presente Statuto;
- f) conoscere i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- g) essere informati annualmente sul bilancio della Federazione;
- h) poter recedere dalla Federazione ai sensi dell'art. 7.5 del presente statuto.

7.3 Doveri

Gli enti aderenti hanno i seguenti doveri:

- a) accettare incondizionatamente lo Statuto della Federazione;
- b) sostenere economicamente le attività ordinarie e straordinarie della Federazione tramite il versamento di una quota annua, il cui importo è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.
- c) accettare le decisioni riguardanti il miglior funzionamento della Federazione approvate sia in sede di Assemblea Generale che in sede di Consiglio Direttivo;
- d) contribuire entro i limiti delle proprie possibilità al maggiore prestigio della Federazione ed al compimento delle sue finalità;
- e) trasmettere al Consiglio Direttivo della Federazione copia del bilancio approvato nonché un rendiconto annuale sulle proprie attività e sui problemi e difficoltà incontrate nell'esplicare le proprie funzioni, in modo che la Federazione, nel limite delle proprie possibilità, possa predisporre adeguate azioni di appoggio e supporto;
- f) contribuire alla attività della federazione condividendo le proprie esperienze ed i propri progetti con le altre associazioni;
- g) partecipare alle sessioni ordinarie o straordinarie dell'Assemblea Generale;
- h) comunicare tempestivamente ogni modifica del proprio Statuto.

7.4 Acquisizione della qualifica di enti aderenti

La qualifica di Ente Aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione, a seguito di presentazione di istanza di adesione formulata per iscritto, firmata dal Presidente dell'Ente, ed accompagnata da una copia dello Statuto e dell'ultimo bilancio approvato dall'Ente stesso. In caso di accoglimento favorevole dell'istanza, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nel caso negativo, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, i quali delibereranno sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

7.5 Cessazione dalla qualifica

La condizione di Ente Aderente cessa per recesso o esclusione:

- recesso dall'Ente, comunicato per scritto al Consiglio Direttivo della Federazione;

- esclusione, per:

a) mancato pagamento della quota sociale, previa messa in mora;

b) perdita dei requisiti di ammissione;

c) in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi della Federazione.

d) nel caso in cui l'Organizzazione Aderente si renda colpevole di palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di atti diffamatori contro la Federazione stessa o gli enti federati.

Il provvedimento di esclusione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo della Federazione, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Probiviri. Il prescritto parere del Collegio dei Probiviri dovrà essere emesso sentita l'organizzazione interessata e garantendone il diritto di difesa.

L'organizzazione oggetto del provvedimento avrà facoltà di impugnare la delibera di radiazione di fronte all'Assemblea Generale.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

CAPITOLO III: Amministrazione e gestione della Federazione

ART. 8 - Organi sociali

Gli Organi Sociali della Federazione sono:

a) L'Assemblea dei rappresentanti degli enti aderenti;

b) Il Presidente ed il Vice Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) L'organo di controllo monocratico in caso di superamento delle soglie di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 - L' Assemblea Generale

9.1. Definizione

L'Assemblea Generale è l'organo decisionale supremo della Federazione.

9.2 Composizione

L'Assemblea Generale è costituita da un membro di ogni Ente Aderente, nominato dal proprio Consiglio Direttivo (od organo equivalente), con diritto di voto.

In caso di grave impedimento il rappresentante può essere sostituito da altra persona della stessa associazione, informata sull'o.d.g. e munita di delega scritta.

9.3 Attribuzioni

Le attribuzioni dell'Assemblea Generale sono:

a) vigilare affinché la Federazione espleti la sua attività conformemente alle finalità istitutive e statutarie;

b) approvare le linee programmatiche della Federazione;

c) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione redatti dal Consiglio Direttivo;

d) approvare l'importo annuale della quota sociale;

e) nominare e revocare nell'ordine il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei

- Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; ogni ente può essere rappresentato con un proprio membro in uno solo di questi organi;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo della Federazione ritenga di dover sottoporre alla sua approvazione;
 - h) approvare il Regolamento e le sue modifiche;
 - i) approvare le modifiche dello Statuto;
 - j) deliberare sulla richiesta di riesame del rigetto della domanda di adesione emanata dal Consiglio Direttivo;
 - k) deliberare sulla impugnazione della delibera di radiazione di un Ente Aderente emessa dal Consiglio Direttivo;
 - l) nominare eventuali Commissioni di Studio su argomenti di interesse comune, il cui funzionamento sarà normato da Regolamento;
 - m) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione.
 - n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - o) approva il bilancio sociale in caso di superamento della soglia di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

9.4 Convocazione

L'Assemblea Generale è convocata in Sessione Ordinaria almeno due volte all'anno di cui la prima entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo e l'approvazione dell'importo della quota sociale.

La convocazione, disposta dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, deve:

- essere inviata per mezzo di lettera raccomandata o tramite telefax o posta elettronica certificata alle singole Associazioni, all'ultimo indirizzo regolarmente notificato alla Federazione, almeno trenta giorni prima della data stabilita;
- contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea Generale è convocata in Sessione Straordinaria per iniziativa di almeno due terzi del Consiglio Direttivo della Federazione oppure a seguito di richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli enti aderenti.

La convocazione, disposta dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra deve:

- essere inviata per mezzo di lettera raccomandata o tramite telefax o posta elettronica certificata alle singole Associazioni, all'ultimo indirizzo regolarmente notificato alla Federazione, almeno quindici giorni prima della data stabilita;
- contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione;
- contenere all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti specificatamente indicati dai richiedenti la convocazione.

Sia in Sessione Ordinaria che in Sessione Straordinaria, la seconda convocazione deve essere disposta non prima di 24 (ventiquattro) ore e a non più di dieci giorni dalla prima convocazione.

9.5 Validità della seduta

L'Assemblea Generale, sia in Sessione Ordinaria sia in Sessione Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri rappresentanti gli enti aderenti in regola con il pagamento della quota

sociale per l'anno corrente.

L'Assemblea Generale, sia in Sessione Ordinaria sia in Sessione Straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Generale convocata in Sessione Straordinaria per deliberare in merito agli argomenti indicati nel paragrafo "Validità delle votazioni" - art. 9.6, è regolarmente costituita in prima o in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei membri rappresentanti gli enti aderenti.

9.6 Validità delle votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sia in Sessione Ordinaria sia in Sessione Straordinaria, ad esclusione di quelle riguardanti gli argomenti di cui al comma seguente, sono validamente assunte a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale in sessione straordinaria che riguardano:

- a) le modifiche dello Statuto;
 - b) lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina del liquidatore o dei liquidatori, la trasformazione, la fusione, la scissione;
 - c) la promozione di azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
- sono validamente assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri rappresentanti gli enti aderenti presenti alla seduta.

Le deliberazioni assunte obbligano tutte gli enti aderenti anche se assenti, dissenzienti od astenute dal voto.

9.7 Deleghe

Non è ammessa la partecipazione per delega rilasciata ad altro Ente Aderente.

9.8 Funzionamento

L'Assemblea Generale è presieduta da un membro degli enti aderenti scelto fra i presenti.

Il Segretario della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione del verbale della riunione sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, fatta eccezione per le modifiche del presente statuto, per le quali è sempre necessario l'intervento di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha i poteri di ordine nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale.

Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; tuttavia, per motivi straordinari e su richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto stesso può essere espresso a scrutinio segreto.

Le deliberazioni concernenti le elezioni a cariche sociali sono prese a scrutinio segreto.

In tal caso il Presidente dell'Assemblea sceglie fra i presenti due scrutatori che lo coadiuvano nello spoglio dei voti.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

10.1 Definizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Federazione e di coordinamento fra tutti gli enti aderenti che compongono la Federazione stessa.

10.2 Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro a sei membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea Generale fra i candidati presentati dagli enti aderenti ai sensi dell'art. 7.2 - paragrafo "Diritti" - punto c. Tra i membri del Consiglio Direttivo devono essere rappresentati in percentuale significativa genitori o guariti da patologia ematologica pediatrica.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per impedimento, dimissioni,

cessazione, decadenza od altro impedimento permanente uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo procede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.

Se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei membri assegnati al Consiglio Direttivo, il Presidente, o chi ne fa le veci, procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica e sono sostituiti con le modalità sopra indicate.

10.3 Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. I suoi membri sono rieleggibili senza limitazione nel numero dei mandati.

I membri del Consiglio Direttivo subentrati ad altri membri durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.

10.4 Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) ha in generale tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione che non siano di competenza dell'assemblea generale della quale attua le direttive, assumendo le necessarie iniziative;
- b) elegge nel proprio seno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona;
- c) nomina, su proposta del Presidente, eventuali responsabili di progetti specifici, i coordinatori delle Commissioni di Studio, i rappresentanti della Federazione per la partecipazione a convegni, che possono essere scelti anche fra i Soci degli enti aderenti
- d) individua uno o più Istituti di Credito presso cui depositare i fondi della Federazione;
- e) propone all'assemblea l'importo annuale della quota sociale;
- f) presenta all'Assemblea per approvazione il bilancio preventivo formulato sulla base di un progetto condiviso di gestione della federazione e delle fondse;
- g) redige il bilancio consuntivo, predisposto dal tesoriere, da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Assemblea Generale per approvazione;
- h) predispone la bozza del Regolamento, e successivamente le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera le eventuali assunzioni di personale o nomine di collaboratori;
- j) delibera l'ammissione di nuovi enti aderenti;
- k) delibera la perdita della qualifica di Ente Aderente per mancato pagamento della quota sociale annua;
- l) delibera la radiazione degli enti aderenti che si rendano colpevoli di palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di atti diffamatori contro la Federazione stessa;
- m) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale sia in Sessione Ordinaria che in Sessione Straordinaria.

10.5 Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre. La convocazione è disposta per iniziativa del Presidente oppure a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data della

seduta; in caso di urgenza almeno 48 ore prima con telegramma, via telefax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione ed il relativo ordine del giorno.

10.6 Funzionamento

È presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. È validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti. Verificandosi questi requisiti, si annoterà sul libro dei verbali la modalità di tenuta della riunione.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti, mediante voto espresso per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte obbligano tutti gli enti aderenti.

Dettagliato rendiconto delle riunioni del Consiglio è sempre inviato ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

I Responsabili di specifici progetti ed i Coordinatori delle Commissioni di Studio non facenti parte del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Il Segretario della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci e sono inviati a tutte le Associazioni federate.

ART. 11 - Presidente

11.1 Definizione

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione verso terzi ed in giudizio, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile al massimo per tre mandati consecutivi interi.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente ed eventualmente ad altri Consiglieri, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11.2 Funzioni

Il Presidente:

- a) convoca, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) coordina l'attività della Federazione;
- d) formula il programma annuale di attività e le proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali Responsabili di progetti specifici e dei Coordinatori delle Commissioni di Studio che possono essere scelti anche fra i Soci degli enti aderenti
- f) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- g) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Tesoriere, nei conti e nei depositi della Federazione;
- h) è responsabile dell'osservanza dei principi ispiratori e dello Statuto della

Federazione.

ART. 12 - Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica fino a scadenza del suo mandato. E' rieleggibile senza limite nel numero dei mandati. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza, infermità od impedimento temporaneo.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente entro i successivi 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

ART. 13 Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario

- a) collabora e si coordina con il Presidente per il miglior funzionamento della Federazione;
- b) predispone, custodisce ed aggiorna il Registro dei Soci;
- c) predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- d) predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;
- e) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- f) custodisce tutti i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito dalla legge o necessario al funzionamento della Federazione;
- g) fornisce per quanto di sua competenza, al tesoriere, al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la chiusura del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del bilancio di missione.

Il Tesoriere:

- a) predispone, redige e custodisce, in collaborazione con il Segretario, il Libro della Contabilità, con l'iscrizione dettagliata di tutte le partite finanziarie in entrata ed in uscita;
- b) custodisce i fondi della Federazione;
- c) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Presidente, nei conti e nei depositi della Federazione;
- d) controlla la gestione economica della Federazione;
- e) predispone il bilancio consuntivo e fornisce per quanto di sua competenza, al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la redazione del bilancio preventivo;
- f) fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti tutta la necessaria collaborazione per la verifica del Libro della Contabilità.

ART. 14 - Collegio Revisori dei conti e Organo di Controllo

14.1 Definizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo deputato alla verifica del rispetto delle norme statutarie e della gestione finanziaria della Federazione.

14.2 Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea Generale fra i candidati presentati dagli enti aderenti ai sensi dell'articolo 7 - paragrafo "Diritti" - lettera c).

Non possono farvi parte membri di enti che esprimono altre cariche sociali.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per impedimento, dimissioni, cessazione, decadimento od altro impedimento permanente uno dei suoi componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio stesso procede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.

Se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei membri assegnati al

Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Federazione, o chi ne fa le veci, procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio decaduto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Collegio stesso, decadono automaticamente dalla carica e sono sostituiti con le modalità di cui a questo stesso articolo.

14.3 Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre anni. I suoi membri sono rieleggibili senza limitazione del numero dei mandati.

I membri subentrati ad altri componenti durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.

14.4 Attribuzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) ha tutti i poteri per la verifica ed il controllo dell'effettivo perseguimento degli scopi statutari della Federazione nonché per la verifica ed il controllo degli obblighi statutari della Federazione e delle norme civilistiche applicabili;

b) ha tutti i poteri per il controllo della gestione contabile e finanziaria della Federazione;

c) elegge nel proprio seno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente che ha in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente della Federazione e con il Consiglio Direttivo;

d) esamina e licenzia la bozza del rendiconto consuntivo, accompagnandolo con una propria relazione scritta, e del bilancio di previsione;

e) predispose una relazione scritta di accompagnamento al bilancio consuntivo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

14.5 Convocazione

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni semestre per l'esame dell'andamento finanziario della Federazione e per la verifica del Libro della Contabilità.

La convocazione è disposta per iniziativa del Presidente del Collegio oppure a seguito di motivata richiesta degli altri due membri in carica.

L'avviso di convocazione è effettuato telefonicamente o per posta elettronica.

14.6 Funzionamento

È presieduto dal Presidente del Collegio.

È validamente costituito con la presenza di almeno due membri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti mediante voto espresso per alzata di mano.

Un membro designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione.

14.7 Organo di controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, La Federazione nomina, con delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono attribuiti compiti e le funzioni di cui al comma 6 del suddetto articolo.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo istituisce e tiene il

Libro delle proprie Adunanze. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 o nel caso siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del CTS, l'Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 In caso di superamento delle soglie di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore i requisiti dei componenti del Collegio devono essere quelli previsti dalla norma stessa.

ART. 15 - Collegio dei Probiviri

15. 1 Composizione:

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea Generale non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano partecipato alla vita della Federazione da almeno 5 (cinque) anni.

Esso elegge fra i propri componenti il Presidente.

15. 2 Attribuzioni:

Esso, in seduta plenaria, ha funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fini istituzionali della Federazione ed esprime i pareri prescritti nel presente Statuto.

Ha inoltre funzioni giudicanti, in via definitiva ed insindacabile, sulle controversie fra organi della Federazione e singoli enti e sulle controversie fra enti aderenti sulla interpretazione ed applicazione dello Statuto.

15. 3 Funzionamento:

Viene convocato dal Presidente del Collegio, che lo presiede, ogni qualvolta viene richiesto di esprimere un parere o di esprimere un giudizio. La richiesta di convocazione deve essere fatta sempre, in ogni caso, dal Presidente della Federazione, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da parte di quell'Ente Aderente che richiede un giudizio del Collegio.

La convocazione deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta. Il parere o il giudizio devono essere espressi entro 60 (sessanta) giorni dalla riunione. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa. Tale termine decorre dal deposito della richiesta documentazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti mediante voto espresso per alzata di mano.

Un membro designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione:

15. 4 Durata:

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio decade dal proprio ufficio qualora manchi la pluralità dei propri membri. In tal caso, il Presidente della Federazione convoca l'Assemblea per gli adempimenti

statutari relativi.

CAPITOLO IV: altro: rinnovo delle cariche sociali, documenti sociali, quota sociale

ART. 16 - Rinnovo delle cariche sociali

Le elezioni per il rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri vengono effettuate nell'ambito della Sessione Ordinaria dell'Assemblea Generale.

Solo nei casi rispettivamente previsti dall'articolo 10 - paragrafo "Composizione" - dall'articolo 14 - paragrafo "Composizione", e dall'articolo 15 l'elezione rispettivamente del nuovo Consiglio Direttivo e/o del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e/o dei Probiviri viene effettuata nell'ambito di una apposita Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria all'uopo convocata.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede ad una o più votazioni di ballottaggio.

ART. 17 - Libri sociali e loro accessibilità

Sono documenti sociali della Federazione:

- 1) il Registro degli Enti Aderenti;
- 2) il Registro dei Volontari, qualora la Federazione ne fosse dotata;
- 3) il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- 4) il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;
- 5) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori
- 6) il Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri
- 5) il Libro della Contabilità.

I libri sociali possono essere conservati in luogo diverso dalla sede legale della Federazione purché reso noto ed accessibile agli enti aderenti.

Gli Enti aderenti, tramite il loro rappresentante legale o persona da esso delegata per scritto, hanno il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia a propria cura e spese.

ART. 18 Quota sociale

La quota sociale è approvata annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli enti aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale ma senza diritto di voto, non sono elettori ed i propri rappresentanti non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 19 Gratuità delle cariche e delle funzioni sociali

Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.

ART. 20 - Avanzi di gestione

20. 1. Il patrimonio della federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20. 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Federazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo settore il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

ART. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento alle norme del D.Lgs 460/1997 fintanto che applicabili, al Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 e alle norme del Codice Civile.

ART. 23 - Norma transitoria

23.1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Federazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

23.2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

23.3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, la Federazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1 del D.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di "FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI GENITORI E GUARITI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA ONLUS" (in breve "FIAGOP ONLUS") in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Federazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997;
- d) in caso di scioglimento o estinzione prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.